



Informativa per la clientela di studio

N. 05 del 13.01.2021

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Circolare n° 30 del 2020: il Visto di Conformità e l'Asseverazione

Gentile Cliente,

Inizia con questa Informativa l'analisi della nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, n° 30 del 22/12/2020.

In particolare vediamo le risposte in materia di visto di conformità e asseverazione.

Premessa

Il beneficio fiscale previsto dal “Superbonus” 110% può essere perseguito in tre modalità differenti:

1. Con la detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 quote costanti (la legge di bilancio ha comunque modificato tale arco temporale di detrazione in alcuni casi in 4 quote costanti);
2. la cessione della detrazione, o come meglio detto “Cessione del Credito”¹, che favorisce l'immediata monetizzazione del vantaggio fiscale;
3. lo “sconto in fattura”², da richiedere al fornitore delle opere inerenti gli interventi.

Le opzioni 2 e 3, sono previste non solo per gli interventi che godono del superbonus al 110% ma anche per altri interventi (come ad esempio quelli di recupero del patrimonio edilizio o per tutti quelli finalizzati al risparmio energetico) fra quelli tassativamente elencati nell'art. 121, DL 34/2020.

Dette opzioni sono alternative alla detrazione nella propria Dichiarazione dei Redditi, e per questo devono essere richieste dal contribuente a mezzo della compilazione e dell'invio telematico di idonea modulistica prevista dal Provvedimento dell'8 agosto 2020 (modificata con il Provved. del 12 ottobre 2020).

Nel caso in cui il contribuente decida di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura relativamente agli interventi che danno diritto al 110%, e solo relativamente a questi, in sede di compilazione della modulistica di opzione di cui sopra, sarà necessaria anche l'apposizione del “Visto di Conformità” da parte di un professionista abilitato.

¹ In questo caso, il credito fiscale derivante dalla detrazione viene ceduta ad un operatore finanziario abilitato, ecc, in cambio di monetizzare il vantaggio fiscale.

² In questo caso, viene operato uno sconto dell'importo, parziale o totale, dovuto al fornitore.



I soggetti abilitati al rilascio del "Visto di Conformità"

Di seguito i soggetti ai quali rivolgersi per ottenere il “Visto di Conformità” ed effettuare l’invio telematico della richiesta dell’opzione Sconto in fattura o cessione del credito:

- 1. Il professionista tecnico.** Soggetto abilitato al rilascio delle asseverazioni circa la conformità dei lavori svolti (ingegnere, architetto, geometra ecc...).
- 2. Dottori commercialisti.** Soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (opportunamente assicurati) come da DPR 322/1998, art. 3.

L’agenzia delle Entrate, facendo riferimento al contenuto della Ris. 103/E del 2017, ammette che i tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità in questione siano da includere anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche se non titolari di P.IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, ma dipendenti di una società di servizi, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni.

- 3. I Caf imprese ed i Caf dipendenti,** dotati del titolo per apporre il visto di conformità nel caso in cui, solitamente, un privato si rivolga a loro per la dichiarazione dei redditi.

La Polizza assicurativa

Le figure sopra enunciate garantiscono, tramite l’asseverazione, che gli interventi rispettino i requisiti previsti dalla norma (doppio salto di classe energetica, limiti di spesa, ecc.).

Nel caso in cui un contribuente scelga, in luogo della detrazione, di cedere la stessa o richiedere lo sconto in fattura, interverrà il soggetto abilitato ai sensi del DPR 322/1998 per l’apposizione del visto di conformità come sopra specificato.

Detti soggetti devono garantire una idonea copertura assicurativa:

- **i professionisti tecnici**, ovvero, coloro che asseverano i lavori, devono avere una polizza il cui massimale non può essere inferiore a 500.000 euro.
- **i professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità**, sono quelli che già obbligatoriamente, come previsto dal DM 164/1999 devono stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 per l’apposizione del visto di conformità di tipo dichiarativo.



Quindi, Tale polizza assorbe anche l'obbligo di apposizione del visto in caso di 110% rendendo non necessaria una ulteriore stipula assicurativa

Le sanzioni per il "visto di conformità" infedele

La Circ. 30/E in esame, conferma che la sanzione applicabile per visto di conformità infedele sulle comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è quella che prevede una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582.

E' utile sottolineare che l'apposizione del visto di conformità, da parte del professionista, prevede una *presa d'atto documentale* e non *una presa d'atto sostanziale* circa l'operato dei tecnici e dei direttori dei lavori che hanno seguito gli interventi in cantiere.

In altre parole, ad esempio, se in sede di apposizione del visto di conformità risulta l'asseverazione del professionista tecnico, non si entrerà nel merito della bontà dell'intervento andando a verificare che "il cappotto termico installato garantisca l'esatto indice di trasmittanza favorendo il doppio salto di classe energetica" (tale verifica è insita nell'asseverazione).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....